



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 08 APRILE 2026

Riunione del 20.03.2026

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente

Avv. Antonio Amato – Componente

CFA 10.25.26 – Reclamo della S.S. GREEN VOLLEY- in persona del Presidente p.t. Sig.ra Grassi - Iris e di quest'ultima in nome proprio avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav

PREMESSA

Con Comunicato Ufficiale n. 102 del 02 marzo 2026 il Tribunale Federale disponeva: 1) la sospensione della sig.ra Iris Grassi, Presidente e rappresentante legale della ASD Green Volley, da qualsiasi attività federale per mesi due; 2) un'ammenda a carico del sodalizio per € 400,00.

Il Tribunale Federale riteneva sussistente la responsabilità disciplinare della reclamante in proprio e n.q. a causa “... *del mancato rispetto dell'accordo raggiunto tra la Green Volley - per opera del proprio direttore generale sig. Giovanni Pagliuca - con la Friends Volley Roma per la cessione dell'atleta M. V. I., aggravato dalla falsa rappresentazione del suo adempimento (mediante l'inoltro da parte del sig. Pagliuca della distinta di un bonifico poi revocato o comunque rimasto inevaso che ha determinato il perfezionamento del trasferimento dell'atleta da parte della Volley Friends*”.

La responsabilità della ASD Green Volley e del suo Presidente in proprio, a parere del Tribunale Federale, risultava peraltro documentalmente provata, secondo le prospettazioni contenute nell'atto di deferimento della Procura Federale.

In particolare, secondo il Tribunale Federale, l'accordo tra la Green Volley, per il tramite del Sig. Pagliuca Giovanni, e la Friends Volley Roma, prevedeva il trasferimento dell'atleta M. V. I. dalla Volley Friends Roma alla Green Volley a titolo definitivo, verso un corrispettivo di € 1.500,00 che, invero, costituiva prezzo per il trasferimento dei diritti dell'atleta per la stagione 25/26 (circostanza nota alla Green Volley) e non premio di compensazione ex. 61 del R.A.T. Fipav (come invece sostenuto dall'odierna reclamante).

In forza dei detti accordi il prezzo del trasferimento avrebbe potuto essere modificato per eccesso o per difetto a seconda dei parametri FIPAV da computarsi a fine stagione.



Proprio per tale motivo le responsabilità ascritte alla ASD Green Volley ed al suo Presidente Sig.ra Iris Grassi erano da ricondursi al mancato rispetto dell'accordo raggiunto con la Friends Volley Roma.

Il Tribunale Federale, quindi, pur non potendo accertare il coinvolgimento diretto e attivo della sig.ra Iris Grassi nella trattativa in discussione, aveva comunque ritenuto che la medesima fosse responsabile quale Presidente e rappresentante legale della ASD Green Volley, insieme con il Sodalizio, poiché entrambi diretti beneficiari del comportamento tenuto dal loro direttore generale sig. Giovanni Pagliuca. Quest'ultimo, infatti, per conto della ASD Green Volley, aveva materialmente disposto e poi revocato/annullato il bonifico di €1.500,00, sotteso agli accordi raggiunti.

In sede di reclamo la Sig.ra Iris Grassi, in proprio e n.q. di legale rappresentante della Green Volley, contestava tale ricostruzione, poiché, a suo dire, ingiusta e gravemente pregiudizievole, frutto di una erronea interpretazione e travisamento dei fatti.

Proponeva contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata e precisava: 1) di aver rispettato pienamente l'intesa raggiunta per il trasferimento M. V. I., avendo versato l'indennizzo di € 350,00 commisurato alla misura stabilita dalla Fipav (c.d. Premio di Compensazione) ai sensi dell'art. 61 RAT, calcolato dal Portale Fipav subito dopo il trasferimento dell'atleta; 2) che *“le parti avessero inteso commisurare l'indennizzo dovuto per il trasferimento dell'atleta al parametro federale (basato sulla componente fissa e certa all'esito del trasferimento e pari ad Euro 350,00 ed all'altra, eventuale e variabile, dipendente dall'impiego agonistico della ragazza) e non già nell'importo di Euro 1.500,00 (costituente mera cauzione in attesa del dato contabile dell'importo effettivamente dovuto: per come poi risultato)”*; 3) che il sig. Giovanni Pagliuca aveva inizialmente effettuato un bonifico di € 1.500,00 dal proprio conto personale (poiché il conto societario non disponeva in quel momento della detta liquidità), procedendo successivamente alla sua revoca, una volta appreso l'importo effettivo per il trasferimento dell'atleta (€350,00); 4) che la denuncia del Sig. Enrico Onofrij (Presidente della Volley Friends) era stata temerariamente presentata al solo fine di creare un ingiusto nocumento al sodalizio reclamante nella piena consapevolezza dell'insussistenza di alcuna ragione creditoria.

Concludeva, quindi, evidenziando l'assenza di pendenze contabili nei confronti della Volley Friends/Tor Sapienza e l'insussistenza di profili disciplinari e civilistici a carico della società e della sig.ra Iris Grassi. Chiedeva quindi: 1) in via preliminare e di urgenza, la sospensione della esecutività del provvedimento impugnato sulla base della *“preclusione derivante dalla ingiusta ed immeritata squalifica che determina ulteriore gravissimo pregiudizio alla intera società ed alle stesse giovani atlete”*; 2) in via principale, la riforma integrale della decisione di cui al Comunicato Ufficiale 102 del 02.03.2026 con conseguente



annullamento delle sanzioni inflitte alla società ed al suo Presidente; 3) in via estremamente subordinata, la riforma parziale della decisione impugnata con congrua riduzione della squalifica inflitta.

All'udienza tenutasi il 20.03.2026 innanzi a questa Corte, l'Avv. Segnalini, per la Sig.ra Iris Grassi in proprio e n.q., ribadiva ancora una volta che, come emergeva dal contenuto delle mail scambiate dalle società, non vi era stato alcun accordo per un corrispettivo fisso di euro 1.500,00 bensì un indennizzo parametrato ai duplici valori emergenti dai portali federali, il primo, certo, al momento del trasferimento e il secondo, eventuale, al termine della stagione.

All'esito della discussione, la Corte si riservava di decidere.

Il proposto reclamo non merita accoglimento.

La questione trae origine da una segnalazione del Sig. Vincenzo Onofrj, Presidente del Sodalizio Volley Friends Roma, con la quale quest'ultimo rappresentava il raggiungimento di un accordo con la ASD Green Volley per la cessione, in favore di quest'ultima, dei diritti sportivi dell'atleta M. V. I., verso un corrispettivo di € 1.500,00.

Tale accordo era confermato dall'inoltro di una email da parte della Green Volley riportante la dicitura "*Premio pagato*", con allegazione di un bonifico di € 1.500,00 disposto dal conto personale del direttore generale della società sig. Giovanni Pagliuca con la causale "Erogazione liberale M. V. I."

Ricevuta tale documentazione la Volley Friends, visto l'approssimarsi dell'inizio delle gare, aveva proceduto al trasferimento dell'atleta in favore della Green Volley emettendo la relativa fattura.

Il Sig. Onofrj lamentava tuttavia che tale disposizione di pagamento non era, però, andata a buon fine (ovvero era stata annullata) e che comunque la Green Volley, al ricevimento della fattura, aveva effettuato un nuovo bonifico di importo pari ad € 350,00 con causale: *premio compensazione risultante dal portale FIPAV*.

L'esponente Sig. Onofrj chiedeva, quindi, di valutare la condotta del Sig. Pagliuca (direttore generale della Green Volley ed esecutore materiale del bonifico revocato) e della Green Volley al fine di accertare eventuali profili di responsabilità disciplinare per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva e, quindi, per l'emissione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Orbene, a parere di questa Corte, così come ritenuto anche dal Tribunale Federale, è indubbio che l'accordo tra la Green Volley, per il tramite del Sig. Pagliuca Giovanni, e la Friends Volley Roma, prevedesse il trasferimento dell'atleta M. V. I. dalla Volley Friends Roma alla Green Volley a titolo definitivo, verso un corrispettivo iniziale di € 1.500,00 che, invero, costituiva prezzo per il trasferimento dei diritti dell'atleta per la stagione 25/26 (circostanza nota alla Green Volley) e non premio di



compensazione ex. 61 del R.A.T. Fipav (come invece sostenuto dall'odierna reclamante in proprio e n.q.).

Sempre alla luce dei detti accordi il prezzo del trasferimento avrebbe potuto essere modificato per eccesso o per difetto a seconda dei parametri FIPAV da computarsi a fine stagione.

Infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale, con email del 10.09.2025 il Sig. De Natale testualmente precisava che l'atleta M. V. I. era tesserata con la Volley Friends Roma e che il Sodalizio era interessato unicamente *“al trasferimento a titolo definitivo, il corrispettivo a Vs carico sarà determinato in funzione del campionato di serie in cui sarà impiegata, oltre quello di categoria, secondo i parametri previsti dalla Federazione. Non appena ci comunicate il campionato di serie di destinazione vi risponderemo con la nostra richiesta e le modalità per procedere immediatamente al trasferimento”*.

Ad avviso di questa Corte, dunque, tale comunicazione così come la seguente email, sempre del 10.09.2025, (*“l'atleta in questione NON ha inviato alcuna PEC alla società di appartenenza, pertanto è stata regolarmente e correttamente tesserata per la corrente stagione sportiva con la ASD Volley Friends Roma, ...”*), avvalora la circostanza che, nel caso di specie, la trattativa iniziale tra le parti non fosse riconducibile al c.d. “premio di compensazione” ex art. 61 R.A.T. Fipav per la determinazione dell'indennizzo.

Sul punto, dunque, le difese spiegate dalla reclamante in proprio e n.q., relative ad un corrispettivo iniziale pari al premio di compensazione, non colgono nel segno.

Lo scambio via email intercorso tra le parti, porta ad escludere, nel caso di specie, l'applicazione di tale disciplina.

Dal mancato rispetto degli accordi intercorsi sopra specificati, discende la responsabilità della reclamante in proprio e n.q.

Né, a discolpa, possono valere gli assunti difensivi della reclamante in proprio e n.q. secondo la quale gli accordi prevedevano un importo corrispondente al “premio di compensazione, tanto che la revoca del bonifico di € 1.500,00 sarebbe stata disposta “atteso la parallela esecuzione di quello di Euro 350,00 effettivamente dovuto” ed in considerazione del fatto che “ il pagamento del detto importo di Euro 1.500,00 (in assenza di revoca), una volta appresa dal Portale Fipav, la entità della somma effettivamente dovuta, avrebbe determinato la ipotesi di indebito oggettivo: disciplinata all'art. 2033 cod. civ”.

Come emerge chiaramente dalla documentazione acquisita in atti, il bonifico di € 1.500,00, poi revocato, era stato effettuato dal Sig. Pagliuca Giovanni in data 10/9/2025, mentre il bonifico di € 350,00 è stato effettuato in data 3/10/2025.

Quindi nessuna “parallela” esecuzione di bonifici sussiste.



Inoltre la mail inviata dalla Green Volley in data 10/9/2025, ore 20.58, prima del trasferimento e tesseramento dell'atleta in questione, chiaramente riporta la dicitura "premio pagato".

Se non vi fosse stato accordo per l'importo iniziale di € 1.500,00, da modificarsi per eccesso o per difetto a seconda dei parametri FIPAV da computarsi a fine stagione, non si comprende la necessità di inviare detta mail e di effettuare, in pari data, un bonifico di € 1.500,00, il tutto prima del trasferimento e tesseramento dell'atleta.

Infine va rilevato che, riguardo agli specifici comportamenti messi in atto, la A.S.D. Green Volley quanto il suo Presidente (Sig.ra Iris Grassi) non hanno confutato, in alcun modo, il loro coinvolgimento diretto e/o indiretto nella vicenda di cui trattasi limitandosi a digressioni che non attenuano la loro posizione né le esonerano dalle sanzioni applicate.

Conseguentemente il loro comportamento assume rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 08 aprile 2026